

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: Condanna in primo grado confermata in appello: L.400.000 di multa

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

L'operatore toglieva lo sportello di protezione della macchina levigatrice nonostante la mola fosse ancora in movimento, per togliere un pezzo di legno rimasto incastrato e con la mano destra entrava in contatto con la mola ancora in movimento.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Il direttore di produzione ed il responsabile per la sicurezza sul lavoro devono curare in concreto e con costanza che le norme antinfortunistiche siano osservate, a nulla rilevando -ai fini della sussistenza o meno della loro responsabilità- che i lavoratori fossero stati edotti dei pericoli sul posto di lavoro e che avessero ricevuto il c.d. libretto giallo contenente le norme rilevanti in materia.

Note:

Esito: Rigetto con condanna al pagamento delle spese processuali

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2001

Numero: 427

Sezione: IV

cod. 13

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.